

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

### **Provvedimenti con motivazione su questioni pregiudiziali o preliminari ma meramente funzionali alla regolazione dello svolgimento del processo: natura di ordinanza**

*Hanno natura di ordinanza quei provvedimenti che, pur contenendo motivazione su questioni pregiudiziali o preliminari ex art. 279 c.p.c., in quanto emessi in difetto degli adempimenti previsti per i provvedimenti a contenuto decisorio (invito a precisare le conclusioni), sono meramente funzionali alla regolazione dello svolgimento del processo.*

NDR: in argomento si veda Cass. 30.7.2004 n. 14637, Cass. 3.8.2001 n. 10731, Cass. 13.5.2003 n. 7340, Cass. SS.UU. 16.4.2007 n. 8949, Cass. 4.7.2007 n. 15109, Cass. 4.6.2013 n. 14136, Cass. 20.3.2010 n. 6825, Cass. 16.11.2010 n. 23112, Cass. 26.6.2012 n. 10594 e Cass. 16.11.2010 n. 23112.

### **Tribunale di Firenze, sentenza del 3.1.2018**

*...omissis...*

Ad avviso del giudicante, il provvedimento in data 20.8.2015 non ha natura decisoria della questione preliminare, bensì mero contenuto ordinatorio in relazione al prosieguo della trattazione e istruzione della causa.

In proposito, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di sentenza o di ordinanza, è decisiva non già la forma adottata ma il suo contenuto (cosiddetto principio della prevalenza della sostanza sulla forma), di modo che allorché il giudice, ancorché con provvedimento avente veste formale di ordinanza, abbia, senza definire il giudizio, deciso una o più delle questioni di cui all'art. 279 cod. proc. civ. - in particolare

affermando la propria giurisdizione - a detto provvedimento va riconosciuta natura di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. SS.UU. 24.10.2005 n. 20470; conf. Cass. 7.4.2006 n. 8174). Tale principio generale, peraltro, non può di per sé escludere la natura di ordinanza di provvedimenti che si pronuncino su questioni pregiudiziali o preliminari (art. 279, II co., nn. 1 e 2 c.p.c.). La giurisprudenza di legittimità ha infatti ritenuto che al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di ordinanza o di sentenza, e sia, quindi, soggetto ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, occorre aver riguardo non già alla sua forma esteriore ed alla qualificazione attribuitagli dal giudice che lo ha emesso, ma agli effetti giuridici che è destinato a produrre, dovendosi rilevare, sotto tale ultimo profilo, che il provvedimento non ha il carattere della decisorietà e della definitività quando la pronuncia spieghi i suoi effetti solo sul piano processuale, producendo la sua efficacia soltanto all'interno del processo. Ne consegue che, qualora il giudice di primo grado, rilevata la nullità della citazione introduttiva, fissi all'attore un termine perentorio per la rinnovazione della citazione, ai sensi dell'art. 164, quinto comma cod. proc. civ., tale provvedimento non è suscettibile di autonoma impugnazione innanzi al giudice di secondo grado, potendo la sua legittimità (anche nella eventualità in cui, come nella specie, si deduca la inapplicabilità della disposizione "de qua" alle controversie soggette al rito del lavoro) essere contestata in sede di impugnazione della sentenza emessa da quel giudice sulla domanda successivamente alla avvenuta integrazione della citazione introduttiva (Cass. 30.7.2004 n. 14637); in particolare, è stato affermato che Al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di ordinanza o di sentenza, e sia, quindi, soggetto ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, occorre aver riguardo non già alla sua forma esteriore ed alla qualificazione attribuitagli dal giudice che lo ha emesso, ma agli effetti giuridici che è destinato a produrre. Sotto un tal profilo, il provvedimento non ha il carattere della decisorietà e della definitività quando la pronuncia spieghi i suoi effetti solo sul piano processuale, producendo la sua efficacia soltanto all'interno del processo (Cass. 3.8.2001 n. 10731; conf. Cass. 13.5.2003 n. 7340). Inoltre, secondo un condivisibile orientamento di legittimità, per verificare se il provvedimento abbia statuito sulla questione, definendola e rendendone inammissibile il riesame da parte dello stesso Giudice (determinando altresì, in difetto di riserva di appello, il decorso dei termini per l'impugnazione), ovvero l'abbia meramente deliberata al fine di disporre per la successiva trattazione della causa, occorre fare riferimento alle modalità con cui è stato emesso il provvedimento, e, in particolare, all'avvenuta applicazione delle norme processuali dettate per le sentenze. In particolare, è stato precisato che hanno natura di ordinanza quei provvedimenti che, pur contenendo motivazione su questioni pregiudiziali o preliminari ex art. 279 c.p.c., in quanto emessi in difetto degli adempimenti previsti per i provvedimenti a contenuto decisorio (invito a precisare le conclusioni), sono meramente funzionali alla regolazione dello svolgimento del processo (in tal senso, Cass. SS.UU. 16.4.2007 n. 8949; Cass. 4.7.2007 n. 15109; Cass. 4.6.2013 n. 14136; Cass. 20.3.2010 n. 6825, la quale sottolinea come non possa ritenersi che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l'esaurimento della "potestas iudicandi" sul punto; Cass. 16.11.2010 n. 23112, la quale afferma che non è suscettibile di impugnazione con regolamento di competenza l'ordinanza con la quale il giudice si limiti a rinviare la soluzione della questione di competenza alla decisione del merito della controversia, trattandosi di provvedimento ordinatorio, le cui affermazioni sulla competenza hanno solo valore giustificativo della scelta di decidere insieme sul merito e sulla competenza, sulla cui deliberazione il giudice deve dare conto). In senso conforme, è stato precisato che allorché il giudice di merito, nel regime della legge n. 69 del 2009, abbia deciso affermativamente sulla propria competenza, senza previo invito alla precisazione delle conclusioni, e lo abbia fatto enunciando "expressis verbis" l'erroneo convincimento che la decisione sulla sola competenza non debba essere preceduta, in quel regime, dall'invito a precisare le conclusioni, il regolamento di competenza è

ammissibile, perchè l'affermazione del giudice di volere decidere attribuisce alla pronuncia, pur assunta irritualmente, valore di decisione impugnabile, in ossequio al principio dell'apparenza, il quale comporta che essa non possa considerarsi meramente deliberativa e ridiscutibile in sede di decisione definitiva, ai sensi dell'art. 187, terzo comma, seconda parte, cod. proc. civ. (Cass. 26.6.2012 n. 10594). Con specifico riferimento al rito speciale del lavoro, la giurisprudenza di legittimità ha declinato tale orientamento ermeneutico, affermando la natura decisoria di provvedimenti su questioni pregiudiziali o preliminari preceduti dall'invito alla discussione ex art. 420 c.p.c. (così Cass. 16.11.2010 n. 23112).

Alla stregua di tali consolidati e condivisibili principi, va ritenuta la natura meramente ordinatoria del provvedimento in data 20.8.2015. Dagli atti emerge infatti che all'udienza del 26.5.2015 il Giudice, a fronte delle istanze istruttorie delle parti, ha fissato l'udienza del 3.7.2015 per la decisione sull'ammissione delle prove; con il provvedimento in data 20.8.2015 il Giudice, sciogliendo la riserva formulata a tale udienza, previo rigetto dell'istanza di decadenza non ha autorizzato la proposizione della querela di falso proposta da parte ricorrente, e ha ammesso taluni dei capitoli di prova testimoniale dedotti da entrambe le parti, indicando i criteri per l'espletamento dell'incombente istruttorio.

Ad avviso del giudicante, tenuto conto che l'udienza del 3.7.2015 era stata fissata per la sola adozione dei provvedimenti istruttori, e che il provvedimento in data 20.8.2015 disciplina l'istruttoria ammessa (riservando, tra l'altro, l'adozione di successivi provvedimenti), la declaratoria di rigetto dell'eccezione di decadenza non configura provvedimento decisivo sulla questione preliminare, bensì mera premessa motivazionale dell'ammissione dei mezzi istruttori; ne costituisce ulteriore conferma la circostanza che il provvedimento in esame non contiene alcuna motivazione relativa alla ritenuta insussistenza di decadenza.

Non può quindi ritenersi che la questione sia stata oggetto di provvedimento definitivo avente natura di sentenza non definitiva (art. 279, nn. 2 e 4, c.p.c.).

3.2. Va pertanto esaminata nel merito l'eccezione di decadenza dall'impugnazione del licenziamento formulata, ai sensi dell'art. 6 L. 604/1966, da parte convenuta.

L'art. 6 L. 604/1966, nel testo novellato ex artt. 32, I co., L. 183/2010 e 1, comma 38, L. 92/2012, vigente *ratione temporis*, dispone:

Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formati dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

Nel caso di specie:

- a) il licenziamento de quo è stato intimato il 20.6.2013;
- b) l'impugnazione stragiudiziale ex art. 6, I co., L. 604/1966 è avvenuta con lettera spedita (Cass. 20.3.2015 n. 5717; cfr. Cass. 17.5.2017 n. 12352) il 12.7.2013, e quindi con rispetto del termine di 60 giorni;
- c) è stata proposta impugnativa giudiziale ex art. 1, comma 48, L. 92/2012 in data 15.10.2013, e quindi con rispetto del termine di 180 giorni.

Il ricorso depositato in data 15.10.2013 è stato peraltro dichiarato inammissibile con ordinanza del Tribunale di Firenze in data 5.2.2014, avverso la quale è incontroverso

non sia stata proposta opposizione; il successivo ricorso, introduttivo del presente giudizio, è stato depositato in data 9.4.2014, e quindi oltre il termine di 180 giorni rispetto all'impugnazione stragiudiziale del 12.7.2013 (venuto a scadenza in data 8.1.2014).

3.3. Non può ritenersi che la richiesta di convocazione alla Direzione provinciale del lavoro del 2.8.2013 costituisca impugnazione anche del successivo licenziamento del 24.7.2013, in quanto essa è espressamente e specificamente riferita alla lettera ricevuta il 20.6.2013; deve comunque osservarsi che, in caso di esito negativo della procedura conciliativa, l'art. 6, II co., L. 604/1966 prevede un termine di decadenza più breve (60 giorni), rispetto al quale il ricorso depositato in data 9.4.2014 sarebbe comunque tardivo.

3.4. Parte ricorrente sostiene peraltro che il precedente ricorso depositato in data 15.10.2013, pur dichiarato inammissibile, ha impedito la decadenza ex art. 6 L. 604/1966, rendendo pertanto ammissibile la successiva impugnazione giudiziale proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio; richiama al riguardo la sentenza n. 97/2015 della Corte di Appello di Firenze, la quale, premesso che La pronuncia "in rito" dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, e che la decadenza è invero impedita solo dal compimento dell'atto previsto dalla legge (art. 2966 c.c.): secondo quanto disposto dall'art. 32 L. n. 183/2010, come modificato dalla L. n. 92/2012, "l'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro...". Dunque, nel caso in questione la decadenza deve ritenersi impedita con il deposito dinanzi al giudice competente per materia del ricorso introduttivo del giudizio di cognizione avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento, ciò che la lavoratrice ha indiscutibilmente fatto già con il deposito del suo originario ricorso ai termini del comma 48 dell'art. 1 L. n. 92/2012, conclude che anche se l'azione fondata su quell'atto viene dichiarata processualmente inammissibile con provvedimento giudiziale, l'atto introduttivo della lite, inidoneo a produrre effetti nell'ambito di quel processo, conserva pur sempre il suo significato- di conseguenza il suo effetto sostanziale - di manifestazione della volontà dell'attore di esercitare in giudizio il proprio diritto.

3.5. Ad avviso del giudicante, non può ritenersi che, nell'ipotesi di definizione in rito (per declaratoria di inammissibilità o estinzione), possa permanere l'effetto impeditivo della decadenza operato dal ricorso introduttivo depositato nel rispetto del termine decadenziale.

La costante giurisprudenza di legittimità ha infatti ritenuto che La decadenza può essere impedita soltanto mediante il compimento di un atto determinato, insuscettibile di equipollenti, la cui operatività deve permanere durante tutto l'iter necessario al conseguimento dello scopo che gli è proprio (Cass. 19.4.1982 n. 2407), con la precisazione che la sopravvenuta estinzione del processo rende inefficaci tutti gli atti processuali compiuti, compreso l'atto introduttivo della lite, cui non può essere attribuito alcun effetto sostanziale o processuale e, quindi, neppure quello di impedire la decadenza del diritto dedotto in giudizio (Cass. 8.6.2000 n. 7801). In relazione all'impugnazione del licenziamento, ai sensi dell'art. 6, I co., L. 604/1966 l'atto impeditivo della decadenza è costituito da qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore; il successivo II comma subordina peraltro l'efficacia dell'impugnazione stragiudiziale alla tempestiva (entro il successivo termine di centottanta giorni) instaurazione del giudizio (tramite il deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro).

Il giudizio di impugnazione del licenziamento (non rileva in questa sede l'ulteriore ipotesi di procedura conciliativa o arbitrale) configura pertanto un presupposto per l'efficacia dell'atto impeditivo della decadenza; ne consegue l'applicabilità del consolidato orientamento di legittimità secondo cui la domanda giudiziale è un evento

idoneo ad impedire la decadenza di un diritto, non in quanto costituisca la manifestazione di una volontà sostanziale, ma perchè instaura un rapporto processuale diretto ad ottenere l'effettivo intervento del giudice, sicchè l'esercizio dell'azione giudiziaria non vale a sottrarre il diritto alla decadenza qualora il giudizio si estingua, facendo venire meno il rapporto processuale; infatti, l'inefficacia degli atti compiuti nel giudizio estinto, prevista dall'art. 310 secondo comma cod. proc. civ., non può essere arbitrariamente limitata ai soli aspetti processuali, dovendo estendersi anche a quelli sostanziali, fatte salve le specifiche deroghe normative (come ad es. quella di cui all'art. 2954 terzo comma cod. civ.). D'altra parte, la non estensione alla decadenza dell'effetto interruttivo della domanda giudiziale previsto dalle norme sulla prescrizione, secondo quanto stabilito dall'art. 2964 cod. civ., è giustificata dalla non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti, trovando la prescrizione fondamento nell'inerzia del titolare del diritto, sintomatica per il protrarsi del tempo, del venir meno di un concreto interesse alla tutela, e, la decadenza nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell'interesse generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica (Cass. 18.1.2007 n. 1090; nello stesso senso, Cass. 14.4.1994 n. 3505, la quale ha precisato che La domanda giudiziale, allorchè l'atto richiesto per impedire la decadenza consiste nella proposizione di una azione, non è idonea ad impedire la decadenza dal diritto dedotto in giudizio allorchè, pur essendo stata proposta tempestivamente, essa sia divenuta inefficace per essersi, nelle more del giudizio e dopo la scadenza del termine decadenziale, verificata l'estinzione del processo; Cass. 13.6.1991 n. 6717, la quale, a sua volta, ha declinato tale principio, rilevando che Qualora la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., sia tardiva, e si verifichi quindi l'estinzione dell'originario procedimento con apertura di un nuovo processo in forza dell'atto di riassunzione, la osservanza o meno del termine di decadenza, previsto per la proposizione della relativa domanda (...), va riscontrata con riferimento al medesimo atto di riassunzione, atteso che il precedente atto introduttivo, a seguito della suddetta estinzione, è rimasto privo di effetti).

3.6. Alla stregua di tali consolidati e condivisibili principi, nel caso di specie deve ritenersi verificata la decadenza ex art. 6 L. 604/1966; infatti, l'effetto impeditivo della decadenza dell'impugnazione stragiudiziale tempestivamente proposta dalla ricorrente il 12.7.2013 è venuto meno a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso giudiziale depositato in data 15.10.2013, mentre il successivo ricorso depositato in data 9.4.2014, in quanto intervenuto successivamente al decorso del termine di 180 giorni posto dal II comma dell'art. 6 L. 604/1966, è inidoneo a conferire nuovamente efficacia all'impugnazione stragiudiziale.

4. Dalla ritenuta decadenza ex art. 6 L. 604/1966 consegue l'inammissibilità della presente domanda giudiziale di impugnazione del licenziamento.

Considerato che, in relazione alla questione di diritto oggetto di causa, sussistono difformi orientamenti interpretativi, sono ravvisabili gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, II co., c.p.c. (nel testo previgente alle modifiche introdotte con l'art. 13, I co., D.L. 132/2014, convertito con L. 162/2014, applicabile *ratione temporis* posto che il giudizio è stato introdotto anteriormente al termine di efficacia della novella posto dal II comma dell'art. 13), che giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da *omissis* con atto depositato in data 9.4.2014, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: dichiara la domanda inammissibile; compensa interamente le spese processuali tra le parti; fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.